

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1965

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Fino a qualche anno fa l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ha concesso contributi ad Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, facendone gravare la spesa sui capitoli di bilancio.

Tale concessione, motivata dall'indubbio interesse dell'Amministrazione allo sviluppo ed al progresso scientifico nel settore sopra specificato, dato che a detto progresso sono strettamente connessi l'evoluzione ed il perfezionamento tecnico dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per

i servizi telefonici, sollevò però eccezioni da parte della Corte dei conti, la quale ebbe a rilevare che per le erogazioni stesse è necessaria una norma di autorizzazione specifica.

A tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge che prevede appunto la concessione di contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo postale e delle telecomunicazioni.

L'onere viene ripartito tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ASST nella rispettiva misura di lire 5 milioni e 20 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non

superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1965 e corrispondente per gli anni successivi ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1965 e corrispondente per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.